



COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE

PROVINCIA DI PADOVA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

UTILIZZO DIPENDENTE DI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE GEOM. MARCHIORO RAFFAELLO

☐ Comunicata al Prefetto ai sensi dell' art. 135, comma 2 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

☐ IMMD. ESEG: (art.134,comma 4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

COMUNICATO ALL' UFFICIO:

- ☐ Ragioneria
☐ Tecnico
☐ Assistenza Cultura
☐ Segretario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Io sottoscritto Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 06-02-2019 con il numero 99

all'Albo pretorio on-line dove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
F.to Pettinello Tiziano

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventidue** del mese di **gennaio** alle ore **17:50**, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

Mizzon Silvia	Sindaco	Presente
Magagna Roberto	Vice Sindaco	Presente
Bordin Sandra	Assessore	Assente

presenti n. **2** e assenti n. **1**

Partecipa alla seduta il Sig. **SEGRETARIO COMUNALE** Pallara Patrizia

Il Sig. **Mizzon Silvia**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che a seguito della soppressione dell'Unione dei Comuni Megliadina a partire dal 01/07/2018 e del collocamento a riposo dal 01/12/2018 di uno dei dipendenti trasferiti dall'Unione Megliadina questo Comune risulta sprovvisto di personale nell'Area Affari Generali – Ufficio Gare e Contratti e che nei primi mesi dell'anno risulta necessario provvedere a numerosi adempimenti;

Richiamata la delibera di G.C. n. 9 DEL 09/07/2018 modificata con atto di G.C. n. 28 del 02/10/2018 con la quale è stato approvato il programma di fabbisogno di personale 2018-2020;

Acquisita la disponibilità del Geometra MARCHIORO RAFFAELLO Istruttore Tecnico di Cat. D dipendente del Comune di URBANA (PD), per l'attività di che trattasi, consistente nella collaborazione operativa, per n. 2 ore settimanali complessive fino al 30/04/2019, da effettuarsi in aggiunta al normale orario di lavoro ordinario e comunque in modo da escludere ogni ipotesi di incompatibilità con l'attività svolta presso l'Amministrazione di appartenenza;

Dato atto che al dipendente interessato spetta il medesimo trattamento economico in godimento presso l'Ente di appartenenza in proporzione alle ore aggiuntive effettuate;

Richiamato, a tale riguardo, l'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a mente del quale: *“I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni dei comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”*;

Dato Atto di quanto finora precisato dalla giurisprudenza contabile circa i limiti e benefici nell'utilizzo di tale istituto, secondo i principali pronunciamenti che in sintesi si riportano qui di seguito:

- *“la formula organizzativa introdotta dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 311/2004, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente, non integra, quindi, di una forma flessibile di assunzione e d'impiego. [...] Ne consegue, tra l'altro, che il medesimo non infrange i limiti posti all'assunzione di personale, mentre le spese sostenute pro quota dall'ente per tali prestazioni lavorative vanno computate nella spesa per il personale”* (cfr. sezione regionale Piemonte n. 200 del 25 maggio 2012);
- *“la fattispecie non costituisce una nuova assunzione di personale, e come tale non è subordinata al rispetto dei vincoli assunzionali vigenti”* (cfr. sezione regionale Piemonte n. 200 del 18 luglio 2012);
- *“In ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o distacco di personale, si ritiene che non occorra la costituzione di un nuovo contratto, ma che sia sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza”* (cfr. sezione regionale Lombardia n. 3 del 22 gennaio 2009);
- *“l'istituto trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale”* (cfr. sezione regionale Lombardia n. 3 del 22 gennaio 2009 e sezione regionale Piemonte n. 200 del 25 maggio 2012);
- *“poiché l'art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004, ha introdotto un istituto assimilabile al comando, il rapporto di lavoro non può che essere di tipo subordinato [...] In merito, poi, alla necessità o meno della stipula di un contratto di lavoro, si ritiene che questa non sia necessaria, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente*

dell'amministrazione di provenienza" (cfr. sezione regionale Veneto n. 17 del 08 maggio 2008 e n. 955/2012);

- "il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" (cfr. Corte dei Conti – Sezione Autonomie del 20.05.2016 n. 23);

Visti inoltre:

- il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 2141/2005, del 25.5.2005, il quale ha affermato che la disposizione dell'art. 1, comma 557 della citata L. n. 311/2004, deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in considerazione del fatto che *"introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli art. 60 e seguenti, del D.P.R. 10.01.1957, n. 3"*;
- il parere UPPA ufficio personale pubbliche amministrazioni Dipartimento Funzione Pubblica n. 34, del 23.05.2008, con il quale viene ribadito che, nonostante i numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, il comma 557 dell'art. 1, della L. n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogato dall'intervenuta riscrittura dell'art. 36, del D.Lgs. n. 165/2001, ad opera del comma 79, dell'art. 3 della legge finanziaria 2008;

Dato atto in ogni caso che:

-in ordine alle disposizioni in materia di spesa di personale vigenti per l'anno 2019 la spesa che scaturirà dal presente atto non fa prevedere il superamento della spesa del personale dell'anno in corso, rispetto alla media del triennio 2011-2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 557 e ss., della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art 32 del decreto Legislativo 267/2000 come modificato dalla L.56/2014;

Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Urbana (PD) in data 23/01/2019 con determina n. 12;

RITENUTO di demandare al responsabile dell'Area Servizi Finanziari e Personale tutti gli atti inerenti e conseguenti;

VISTI :

i Contratti Collettivi Nazionali Personale Enti Locali ;in particolare le code contrattuali 14.09.2000 ;
l'art.53 del decreto legislativo n.165/2001 ;
la circolare n.2/2005 del Ministero Interno –Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale per le Autonomie;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, inseriti in atti;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. **DI AVVALERSI**, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dell'attività lavorativa del dipendente MARCHIORO RAFFAELLO, Istruttore Direttivo di cat. D, dipendente del Comune di Urbana, presso l'Area Affari Generali del Comune di Megliadino San Vitale, per n. 2 ore settimanali complessive, da espletarsi in aggiunta all'orario di lavoro presso l'ente di appartenenza, fino al 30.04.2019;
3. **DI DEMANDARE** al Responsabile competente ogni provvedimento necessario e conseguente, ivi compresa la definizione dell'articolazione oraria e la liquidazione dei compensi dovuti nel limite di orario come meglio descritto in premessa;
4. **DI PRECISARE** che:
 - a. le prestazioni di cui trattasi saranno rese in giorni e orari che non interferiscono con il servizio prestato presso il Comune di appartenenza e che nessun onere è dovuto dal medesimo Comune.
 - b. il periodo di riposo giornaliero e settimanale sarà garantito tenendo conto dell'impiego lavorativo presso i due enti;
 - c. la fruizione delle ferie annuali dovrà essere effettuata nello stesso periodo in entrambi gli enti;
 - d. ai dipendenti interessati spetta il medesimo trattamento economico in godimento presso l'Ente di appartenenza in proporzione alle ore aggiuntive effettuate nonché il rimborso delle spese di viaggio nei limiti previsti dalla normativa vigente;
5. **DI COMUNICARE** il presente provvedimento al Comune di Urbana nonché al dipendente interessato.
6. **DI DICHIARARE** con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerata l'urgenza di procedere alla stipula della convenzione

**UTILIZZO DIPENDENTE DI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE GEOM. MARCHIORO
RAFFAELLO**

Esaminata la presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Cucco Francesco

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia: - il parere favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; - l'attestazione di aver accertato preventivamente ai sensi delle normative relative alla tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione e del patto di stabilità che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Cucco Francesco

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Mizzon Silvia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pallara Patrizia

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, del presente verbale viene data comunicazione – ai capigruppo consiliari – oggi _____ giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Pettinello Tiziano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- Per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
o in alternativa
- Entro 120 giorni, sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Copia conforme all' originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO